

Legge regionale 7 ottobre 2026, n. 31

Disposizioni speciali in materia di referendum confermativo.

(BURC n. 208 del 7 ottobre 2026)

Art. 1

(Disposizione transitoria)

1. Per effetto dell'avvenuta approvazione, con prima deliberazione, della proposta di legge di abrogazione della [legge regionale 3 marzo 2026, n. 9](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) (Statuto della Regione Calabria)), è sospesa di diritto, senza necessità di ulteriori provvedimenti, l'efficacia del [decreto del Presidente della Giunta regionale 11 agosto 2026, n. 59](#), di indizione del referendum confermativo sulla medesima legge regionale.
2. Al momento dell'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, il [decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 2026](#) è revocato di diritto, senza necessità di ulteriori provvedimenti.
3. La disposizione di cui al comma 1 cessa di avere efficacia qualora la proposta di legge di abrogazione della [l.r. 9/2026](#) non ottenga l'approvazione con seconda deliberazione ai sensi dell'[articolo 58, comma 1, dello Statuto regionale](#) e il [decreto del Presidente della Giunta regionale n. 59 del 2026](#) riacquista piena efficacia, fatto salvo il necessario adeguamento.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.